

**Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-001608/2026
alla Commissione**

Articolo 144 del regolamento

Dario Tamburrano (The Left), Carolina Morace (The Left)

Oggetto: Ancora sulla destinazione in Italia di sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del verde pubblico

Vista la risposta P-000028/2026¹, segnaliamo quanto segue.

In Italia, gli scarti della manutenzione del verde pubblico sono tuttora considerati sottoprodotti (anziché rifiuti organici, quali la Commissione ha chiarito essere), non solo perché le imprese incaricate della manutenzione sono designate come produttori iniziali di questi stessi scarti, ma anche perché l'Italia non ha compiutamente cancellato i servizi dai processi di produzione².

Il decreto del 19 giugno 2024 inserisce esplicitamente (tabella 2, parte A, pagina 28) i "residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato" fra i sottoprodotti – non i rifiuti – utilizzabili negli impianti a biomasse – non a biogas. Nella risposta all'interrogazione, la Commissione scrive: "Non sembra pertanto essere in contrasto con la normativa dell'UE in materia di rifiuti, a condizione che i relativi obblighi siano rispettati".

Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Può chiarire quali sarebbero, a questo proposito, le condizioni necessarie per il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa UE sui rifiuti, e se queste condizioni si verificano?
2. Inoltre, alla luce degli approfondimenti forniti nel secondo paragrafo e nella nota 2, ritiene che l'Italia applichi correttamente la direttiva 2008/98/CE – o altre normative eventuali e successive ad essa – e, in caso contrario, come intende agire?

Sostenitori³

Presentazione: 20.4.2026

¹ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-10-2026-000028-ASW_IT.html.

² I servizi sono stati inseriti nei processi di produzione dalla risposta ministeriale al cosiddetto "interpello lavanolo". Essa è in attesa di ulteriori verifiche, ma NON è stata ritirata (<https://shorturl.at/gFeei>) e continua a produrre effetti. Vedasi, ad esempio, la vigente delibera n. 2415/2024 della Regione Lombardia (sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato; <https://shorturl.at/AtrDR>). L'allegato (pag. 1) sottolinea che anche un servizio (quale la cura del verde pubblico) è un processo di produzione e che (pag. 2) "laddove un materiale sia assoggettato alla Parte IV [del d.lgs. 152/06, che, all'articolo 183, inserisce i rifiuti della manutenzione del verde pubblico fra i rifiuti urbani], ciò non implica che esso sia necessariamente da classificarsi come "rifiuto", in quanto tale normativa [lo stesso d.lgs. 152/06] prevede anche la fattispecie del "sottoprodotto", per la quale si può e si deve valutare l'applicabilità secondo l'art. 184-bis", contenente la definizione di sottoprodotto.

³ La presente interrogazione è sostenuta da deputati diversi dagli autori: Ignazio Roberto Marino (Verts/ALE), Valentina Palmisano (The Left).